


D.G.R. n. 216 del 17/03/2017
OPCM 3519/2006

Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Liguria



Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Liguria (parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici del 16 dicembre 2016) - entrata in vigore prevista per il 19 luglio 2017

- L'aggiornamento della classificazione sismica regionale, riferita ai valori medi di PGA (accelerazione orizzontale massima attesa), per un periodo di ritorno pari a 475 anni, ha comportato la suddivisione del territorio ligure in 3 classi con pericolosità sismica decrescente

zona 2 media pericolosità


zona 3 bassa pericolosità

zona 4 molto bassa pericolosità


Zonizzazione simica Provincia di Savona (69 Comuni)

- **zona 2:** Alassio - Laigueglia - Andora - Stellanello (precedente classificazione zona 3)
- **zona 3:** Albenga - Altare (prec. zona 4) - Arnasco - Balestrino - Bardineto - Bergeggi - Boissano - Borghetto Santo spirito - Borgio Verezzi - Bormida - Calice Ligure - Calizzano - Casanova Lerrone - Castelbianco - Castelvechio di Rocca Barbena - Ceriale - Cisano sul Neva - Erli - Finale Ligure - Garlenda - Giustenice - Loano - Magliolo - Mallare - Massimino (prec. zona 4) - Murialdo (prec. zona 4) - Nasino - Noli - Onzo - Orco Feglino - Osiglia – Pallare (prec. zona 4) - Pietra Ligure - Quiliano - Rialto - Savona (prec. zona 4) - Spotorno - Testico - Toirano - Tovo San Giacomo - Vado Ligure - Vendone - Vezzi Portio - Viallanova d'Albenga - Zuccarello
- **zona 4:** Albisola Superiore - Albissola Marina - Cairo Montenotte - Carcare - Celle Ligure - Cengio - Cosseria - Dego - Giusvalla - Millesimo - Mioglia - Piana Crixia - Plodio - Pontinvrea - Roccavignale - Sassello - Stella - Urbe - Varazze


Denunce strutturali complessive



Denunce strutturali



Denunce strutturali nuove zone 2



DPR 380 /2001

Testo unico dell'edilizia

- capo II Disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica
- capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

DPR 380 /2001

Testo unico dell'edilizia

- *capo II Disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica (SI APPLICA A TUTTE LE ZONE SISMICHE)*

art. 65 Denuncia dei lavori , prima del loro inizio, a carico del costruttore

art. 66 Documenti in cantiere *(deve essere conservata copia di quanto presentato – v. art. 65 - la documentazione deve essere datata e firmata oltre che dal progettista strutturale , dal direttore dei lavori e dal direttore dei lavori , nonché un apposito giornale dei lavori)*

art. 67 Collaudo statico (comma 8 bis negli interventi locali così come definiti dal DM 2008 il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori). *Contestualmente alla denuncia deve essere presentata nomina del collaudatore con dichiarazione di accettazione dell'incarico . Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione dei lavori, esecuzione dell'opera. (v. Delibera ANAC n 2 del 14/01/2004 ... la figura di collaudatore statico non è incompatibile con la figura di coordinatore in fase di progettazione e/o esecuzione ... tranne che non riceva anche l'incarico del collaudo amministrativo) .*

DPR 380 /2001

Testo unico dell'edilizia

- *capo II Disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica (SI APPLICA A TUTTE LE ZONE SISMICHE)*

Sezione II vigilanza

art. 70 Sospensione dei lavori (tramite Decreto notificato al committente, D.L. e costruttore) *I lavori non possono essere ripresi finché non si è effettuata la denuncia strutturale*

sezione III Norme penali per inadempimenti a quanto previsto dalla norma a carico del Costruttore (mancata denuncia) - Direttore dei lavori (mancata consegna relazione finale entro 60 giorni dal completamento delle strutture - mancata presenza in cantiere progetto strutturale) - Collaudatore (mancato collaudo entro 60 gg relazione finale)

DPR 380 /2001

Testo unico dell'edilizia

capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (DIVERSA APPLICAZIONE A SECONDA DELLE ZONE v. DGR 1107/2004)

- art. 90 sopraelevazioni - Prevista autorizzazione da parte della Regione (delegata alle Province) - v. D.G.R. 1662 del 20/12/2013 Indirizzi interpretativi in merito alla definizione interventi sopraelevazione e ampliamento sugli edifici esistenti ai fini applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone simiche
- art. 93 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche - **A carico del Committente**
- art. 94 Autorizzazione prima dell'inizio dei lavori
comma 1 autorizzazione sismica del competente ufficio tecnico della regione (delegato alla Province) preventiva per le zone sismiche ad esclusione di quelle a bassa sismicità (3 e 4) - entro 60 giorni dalla richiesta
- SEZIONE III Repressione delle violazioni **art 97 Sospensione dei lavori** produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diventa irrevocabile

L.R. n 29/1983 “Costruzioni in zone simiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari”

- *Legge modificata dalla legge regionale n. 50/2012 e 11/2013*

art. 6 bis Autorizzazione sismica prevista dall'art. 94 DPR 380/2001 da parte delle Province (zone sismiche 2) per gli interventi di nuova edificazione e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Detta autorizzazione non è prevista per gli interventi di cui all'elenco approvato con Delibera della Giunta regionale 05.08.2016 n. 804. Detto elenco riguarda:

a) interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale

c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge

L.R. n 29/1983 “Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari”

art 6 bis comma 2 Sono sempre soggetti ad autorizzazione sismica preventiva nei comuni a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei seguenti interventi :

- a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare
- b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme antisismiche
- c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (v. elenco approvato con DGR 1384 /2003)

L'autorizzazione sismica ha validità 4 anni

D.G.R. n. 804 del 05/08/2016

L.R. 29/1983 Modifica dell'elenco degli interventi di cui all'art. 5 bis c 1 lett a) e b) approvato con DGR 1184/2013

A) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' AI FINI SISMICI (art 5 bis c 1 lettera a L.R. 29/1983)

1) Strutture temporanee per manifestazioni pubbliche con vita nominale inferiore ad un anno ai sensi del combinato disposto di cui all'art 21 bis c. 1 lettera a) della L.R. 6 giugno 2008 n 16 e del paragrafo 2.4.1 delle norme tecniche allegate al D.M. 14 gennaio 2008

2) opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, temporanee di cantiere di qualunque tipologia e materiale per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche

B) OPERE ED INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA AI FINI SISMICI, CHE ASSOLVONO UNA FUNZIONE DI LIMITATA IMPORTANZA STATICA (art 5 bis c. 1 lettera a L.R. 29/1983)

1) interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di altezza utile interna inferiore a m 2,70, non soggette ad uso abitativo ed alla presenza continuativa di persone e non stabilmente fissate al suolo;

2) piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano, con copertura leggera e di dimensioni in pianta inferiori ai 20 mq e di altezza inferiore ai 3 m

D.G.R. n. 804 del 05/08/2016

L.R. 29/1983 Modifica dell'elenco degli interventi di cui all'art. 5 bis c 1 lett a) e b) approvato con DGR 1184/2013

- 3) piscine interrate scoperte con altezza dei muri di perimetro della vasca, compresa la fondazione inferiore a 3,00 m, salvo il caso di condizioni geologico tecniche sfavorevoli (susceptività al dissesto molto elevata e elevata, Pg4, Pg3a e Pg3b) come definite dalla pianificazione di bacino vigente ferma restando la prevalente disciplina dei piani
- 4) opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori a m. 3,00 di altezza compresa la fondazione
- 5) opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa, di altezza inferiore a 3,00 m compresa la fondazione purché realizzati con fondazioni dirette prive di ancoraggi
- 6) gabbionate, muri cellulari, muri in blocchi di calcestruzzo o c.a. e terre armate di altezza inferiore a 3,00 m compresa la fondazione;
- 7) Locali tecnologici con un solo piano, ivi compresi quelli interrati, aventi superficie inferiore a 20 mq ed altezza utile interna inferiore a 2,40m;
- 8) serbatoi, cisterne, silos chiusi di altezza inferiore a 3,00 m;
- 9) serre ad un solo piano con struttura a copertura leggera di altezza massima esterna al colmo pari a 3,50 m;
- 10) realizzazione di rampe pedonali con dislivello inferiore a 3,00 m;
- 11) opere cimiteriali tipo ossario o edicola funeraria di altezza inferiore a 3,00 m compresa la fondazione

D.G.R. n. 804 del 05/08/2016

L.R. 29/1983 Modifica dell'elenco degli interventi di cui all'art. 5 bis c 1 lett a) e b) approvato con DGR 1184/2013

- 12) pali per illuminazione pubblica di altezza inferiore a 12,00 m con unico corpo illuminante o più di dimensioni contenute;
- 13) pannelli solari /fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di altezza inferiore a 3,50 m o gravati su porzioni limitate di strutture esistenti e il cui peso sia inferiore al 10% dei pesi propri;
- 14) portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza inferiore a 10,00 m ed una superficie inferiore a 20 mq;
- 15) cabine balneari singole o aggregate di altezza inferiore a 2,40 m;
- 16) pergolati, chioschi, gazebo di altezza inferiore a 3,00 m ;
- 17) strutture per il sostegno di pannelli fonoassorbenti dotati di certificato e/o brevetto ministeriale con altezza inferiore a 5,00 m;
- 18) fognature, pozzetti per fognature, condotte interrato che non richiedano la realizzazione di opere eccedenti il limite dimensionale di cui al precedente punto 4)
- 19) recinzioni senza funzione di contenimento del terreno;
- 20) demolizioni che non rechino pregiudizio per la sicurezza delle zone limitrofe;

D.G.R. n. 804 del 05/08/2016

L.R. 29/1983 Modifica dell'elenco degli interventi di cui all'art. 5 bis c 1 lett a) e b) approvato con DGR 1184/2013

21) I seguenti interventi su edifici esistenti :

a) consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche simili purché non alterino il comportamento globale dell'edificio;

b) realizzazione di piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera con carico complessivo (peso proprio e sovraccarico) inferiore a 100 daN/mq a destinazione non abitabile, ancorché praticabile e superficie inferiore a 10, 00 mq;

c) costruzione di pensiline e tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso;

d) costruzione ovvero sostituzione di abbaini in copertura;

e) installazione di scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a 0,90 m e di altezza inferiore a 3,50 m, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;

f) installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitino di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali;

g) canne fumarie e condotte tecnologiche purché non interferiscano con le strutture portanti;

D.G.R. n. 804 del 05/08/2016

L.R. 29/1983 Modifica dell'elenco degli interventi di cui all'art. 5 bis c 1 lett a) e b) approvato con DGR 1184/2013

22) Tutti gli interventi locali e di riparazione , di cui al paragrafo 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008, ad eccezione degli interventi effettuati su opere strategiche rilevanti, elencate nella D.G.R 1384/2003 e nell'allegato 1 del decreto del capo dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003

c) VARIANTI STRUTTURALI CHE NON RIVESTONO CARATTERE SOSTANZIALE (art 5 bis c 1 lettera B L.R. 29/1983)

1) l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa rispetto a tale progetto;

2) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di strutture intelaiate, purché inferiore al 5% degli interassi o delle quote;

3) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento strutturale;

4) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, parapetti, tamponature;

5) la variante che riguarda le strutture in muratura quali piccoli spostamenti di porte o finestre nell'ambito dello stesso allineamento murario di piano;

6) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite;

D.G.R. n. 804 del 05/08/2016

L.R. 29/1983 Modifica dell'elenco degli interventi di cui all'art. 5 bis c 1 lett a) e b) approvato con DGR 1184/2013

Ai fini dell'individuazione delle varianti strutturali non sostanziali come sopra elencate, si considera variante strutturale sostanziale la variante in corso d'opera, che , ai sensi dell'art. 25 della L. R. n 16/2008 :

- a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario;
- b) comporta una nuova verifica globale dell'intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso dal quello originariamente previsto, ovvero dimensioni planivolumetriche, o destinazioni d'uso diverse;
- c) comporta una nuova verifica globale dell'intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d'uso di un piano

DGR 1664 del 20/12/2013 Art. 7 bis L.R. n 29/2013 Approvazione criteri per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone sismiche e criteri per la determinazione delle spese di istruttoria

- I progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo con metodo a campione nella percentuale del 3% con un minimo di dieci unità Tale campione viene determinato bimestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei due mesi antecedenti ed è relativo al progetto strutturale depositato;
- i controlli sui progetti e sulle costruzioni in corso d'opera accertano la corretta applicazione delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al DM 14.01.2008;
- i progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione nella percentuale pari al 2%, con un massimo di dieci unità. Il campione viene determinato semestralmente mediante estrazione fra i depositi e le richieste di autorizzazione presentati nei tre bimestri antecedenti
- nei comuni classificati in zona a molto bassa sismicità sono soggetti a controllo a campione i depositi dei progetti relativi agli interventi di nuova costruzione, inseriti nell'elenco allegato alla D.G.R. 1384 del 07.11.2003, nonché nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 21.10.2003
- l'esito dei sorteggi, riferiti sia al controllo sui progetti sia al controllo ispettivo e comunicato della Provincia ai titolari delle denunce e, per conoscenza, ai Comuni interessati, nonché pubblicato sul sito istituzionale provinciale

Effetti nuova zonizzazione sismica sulle costruzioni in corso

- art 104 DPR 380/2001 Costruzioni in corso zone sismiche di nuova classificazione

comma 1 Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia al competente ufficio entro 15 giorni dall'entrata in vigore

comma 2 l'ufficio competente entro i 30 giorni successivi deve accertare la conformità del progetto alle norme tecniche

- *La Legge regionale 63/2009 art 18 così come modificato dalla L.R. 7/2017 ha previsto che detto accertamento possa essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso gli uffici competenti che attesta la capacità delle strutture di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al DM 14 gennaio 2008. Della dichiarazione è dato atto nel Certificato di collaudo statico*

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI

ZONA SISMICA 4

- 1) Devono essere denunciate prima dell'inizio dei lavori le **opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica** (art 65 DPR 380/2001) (DENUNCIA A CARICO DEL COSTRUTTORE)
- 2) Devono essere denunciati prima dell'inizio dei lavori tutti gli **Interventi strutturali riguardanti Opere strategiche e sensibili** così come definite dalla D.G.R. 1384 /2003 ai sensi di quanto previsto dall'art 93 del DPR 380/2001 . La denuncia deve contenere, se necessario, la dichiarazione attestante che il deposito è valido anche ai sensi dell'art 65 del D.P.R 380/2001 (DENUNCIA A CARICO DEL COMMITTENTE). **QUESTE DENUNCE VENGONO CONTROLLATE A CAMPIONE**
- 3) Deve essere richiesta **autorizzazione preventiva** per interventi di sopraelevazione, ad esclusione di quelli rientranti nelle definizioni previste dalla DGR 1662/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art 90 del DPR 380/2001 e successiva dichiarazione a seguito di autorizzazione che il deposito è valido anche ai sensi dell'art 65 del D.P.R 380/2001 (se necessario)

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI

ZONA SISMICA 3

1) Devono essere denunciate prima dell'inizio dei lavori le **opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica** riferite a lavori compresi nell'elenco della DGR 804 del 05.08.2016 (art 65 DPR 380/2001 DENUNCIA A CARICO DEL COSTRUTTORE) *Cosiddette "Opere minori"*

1) Devono essere denunciati prima dell'inizio dei lavori **tutti gli Interventi (che non riguardino opere strategiche / rilevanti o sopraelevazioni)** che non rientrano in quanto indicato nella DGR 804 del 05.08.2016. La denuncia deve contenere la dichiarazione attestante che il deposito è valido anche ai sensi dell'art 65 del D.P.R 380/2001 se necessario (DENUNCIA A CARICO DEL COMMITTENTE) . **QUESTE DENUNCE VENGONO CONTROLLATE A CAMPIONE**

3) Deve essere richiesta, **da parte del committente**, autorizzazione preventiva per **interventi di sopraelevazione**, ad esclusione di quelli rientranti nelle definizioni previste dalla DGR 1662/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art 90 del DPR 380/2001 e successiva dichiarazione a seguito di autorizzazione che il deposito è valido anche ai sensi dell'art 65 del D.P.R 380/2001 se necessario

4) Deve essere richiesta, **da parte del committente**, autorizzazione preventiva ai sensi di quanto previsto dal comma 2 lettera a) dall'art 6 bis della Legge Regionale n 29 del 21 luglio 1983 (**Interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare** di cui all'art 61 del D.P.R.380/2001) ed a seguito di autorizzazione dichiarazione che il deposito è valido anche ai sensi degli art 65 del D.P.R 380/2001 se necessario

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI

ZONA SISMICA 3

5) Richiesta di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal comma 2 lettera b) dall'art 6 bis della Legge Regionale n 29 del 21 luglio 1983 **per progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche** ed a seguito di autorizzazione dichiarazione che il deposito è valido anche ai sensi degli art 65 del D.P.R 380/2001 se necessario

6) Richiesta di autorizzazione preventiva per **interventi strutturali riguardanti Opere strategiche e sensibili così come definite dalla D.G.R. 1384 /2003** ai sensi di quanto previsto dal comma 2 lettera c) dall'art 6 bis della Legge Regionale n 29 del 21 luglio 1983 ed a seguito di autorizzazione dichiarazione che il deposito è valido anche ai sensi degli art 65 del D.P.R 380/2001 se necessario

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI

ZONA SISMICA 2

1) Devono essere denunciate prima dell'inizio dei lavori le **opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica** riferite a lavori compresi nell'elenco della DGR 804 del 05.08.2016 (art 65 DPR 380/2001 DENUNCIA A CARICO DEL COSTRUTTORE)

1) Deve essere richiesta, **da parte del committente**, autorizzazione preventiva per gli **Interventi strutturali** (tranne nei casi rientranti in quanto indicato nella DGR 804 del 05.08.2016), ai sensi di quanto previsto dall'art 94 del DPR 380/2001 e successiva dichiarazione a seguito di autorizzazione che il deposito è valido anche ai sensi degli art 65 del D.P.R 380/2001 se necessario

3) Deve essere richiesta, **da parte del committente**, autorizzazione preventiva per **interventi di sopraelevazione**, ad esclusione di quelli rientranti nelle definizioni previste dalla DGR 1662/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art 90 del DPR 380/2001 e successiva dichiarazione a seguito di autorizzazione che il deposito è valido anche ai sensi degli art 65 del D.P.R 380/2001 se necessario

4) Deve essere richiesta, **da parte del committente**, autorizzazione preventiva ai sensi di quanto previsto dal comma 2 lettera a) dall'art 6 bis della Legge Regionale n 29 del 21 luglio 1983 (**Interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare** di cui all'art 61 del D.P.R.380/2001) ed a seguito di autorizzazione dichiarazione che il deposito è valido anche ai sensi degli art 65 del D.P.R 380/2001 se necessario

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI

ZONA SISMICA 2

5) Richiesta di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal comma 2 lettera b) dall'art 6 bis della Legge Regionale n 29 del 21 luglio 1983 **per progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche** ed a seguito di autorizzazione dichiarazione che il deposito è valido anche ai sensi degli art 65 del D.P.R 380/2001 se necessario

6) Richiesta di autorizzazione preventiva per **interventi strutturali riguardanti Opere strategiche e sensibili così come definite dalla D.G.R. 1384 /2003** ai sensi di quanto previsto dal comma 2 lettera c) dall'art 6 bis della Legge Regionale n 29 del 21 luglio 1983 ed a seguito di autorizzazione dichiarazione che il deposito è valido anche ai sensi degli art 65 del D.P.R 380/2001 se necessario

Elenco delle opere individuate dal decreto del capo Dipartimento di protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003

CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO DI COMPETENZA STATALE LA CUI FUNZIONALITA' DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Edifici “strategici” Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo, (alloggiamento e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto della protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali :

- a) Organismi governativi;
- b) Uffici territoriali e del governo;
- c) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) Forze armate;
- e) Forze di polizia;
- f) Corpo forestale dello stato;
- g) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- h) Registro italiano dighe;

Elenco delle opere individuate dal decreto del capo Dipartimento di protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003

- i) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- j) Consiglio Nazionale delle Ricerche
- k) Croce Rossa italiana;
- l) Corpo nazionale soccorso alpino;
- m) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;
- n) Rete ferroviaria italiana;
- o) Gestione della rete di trasmissione nazionale, proprietari delle reti di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;
- p) Associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni.
- Opere infrastrutturali strategiche
- Autostrade, strade statali e opere d'arte connesse
- Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza , nonché impianti classificati come grandi stazioni
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica fino ad impianti a media tensione, la produzione , il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc) il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione)

Elenco delle opere individuate dal decreto del capo Dipartimento di protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003

CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO

Edifici “Sensibili”

- Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di vite umane
- Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni , impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i.)
- Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese)

Opere infrastrutturali “sensibili”

- Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico
- Grandi dighe

Elenco delle opere individuate dalla D.G.R. 1384/2003

CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE LA CUI FUNZIONALITA' DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Edifici “Strategici”

- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale . Provinciale – Comunale – Edifici destinati a sedi delle Comunità Montane
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi operative per al gestione delle emergenze (CM COC, ecc)
- Centri funzionali di protezione civile;
- Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze;
- Ospedali e strutture sanitarie anche accreditate dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione;
- Sedi Aziende Unità Sanitarie locali
- Centrali operative 118
- Presidi sanitari

Elenco delle opere individuate dalla D.G.R. 1384/2003

CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO

Edifici “sensibili”

- Asili nido e scuole di ogni ordine e grado
- Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche)
- Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni ecc)
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato I (rilevanza statale)
- Stadi ed impianti sportivi
- Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi ecc)
- Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) o adibite al commercio (centri commerciali ecc) suscettibili di grande affollamento
- Strutture a carattere industriale non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi

Elenco delle opere individuate dalla D.G.R. 1384/2003

Opere infrastrutturali “sensibili”

- Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
- Opere di ritenuta non di competenza statale
- Impianti di depurazione
- Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile